



CITTA' DI PIOVE DI SACCO

Provincia di Padova

ORIGINALE

COMANDO PL

ORDINANZA N. 175 del 05-11-2021

Oggetto: Ordinanza "no vetro" per la giornata dell'11 Novembre 2021 nonchè chiusura alle ore 24.00 dei pubblici esercizi e altre limitazioni.

IL SINDACO

PREMESSO:

che alla luce dell'evoluzione epidemiologica sul territorio, con Delibera di Giunta Comunale n. 111 del 07.09.2021 è stato disposto l'annullamento dei festeggiamenti del Santo Patrono in programma per il giorno 11 novembre 2021 con relative occupazioni commerciali nelle aree pubbliche della fiera e Luna Park 2021;

che nonostante tale disposizione, potrebbe comunque verificarsi l'eventualità di uno spontaneo afflusso di pubblico nei bar del centro storico per effetto della chiusura dei luoghi di lavoro e per l'esistenza di una tradizione locale consolidata che interessa i cittadini del territorio piovese, padovano e veneziano con conseguente rischio di assembramento.

VISTI:

il D.L. n. 139 del 08.10.2021 "Disposizioni urgenti per l'accesso alle attività culturali, sportive, e ricreative, nonchè per l'organizzazione di pubbliche amministrazioni e in materia di protezione dei dati personali";

il D.L. n. 105 del 23.07.2021 " Misure urgenti per la la graduale ripresa delle attività economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19 impiego certificazioni verdi";

le "Linee guida per la ripresa delle attività economiche e sociali" adottate con Ordinanza del Ministero della Salute del 29.05.2021, ai sensi dell'art. 12 del D.L. 18.05.2021, n. 65.

DATO ATTO che le predette Linee Guida prevedono di privilegiare, ladove possibile, l'utilizzo di spazi esterni (giardini, terrazze, plateatici) al fine di evitare assembramenti, garantire il rispetto delle misure di distanziamento e l'utilizzo di mascherina a protezione delle vie respiratorie nonchè di igienizzazione.

CONSIDERATO:

che per far fronte al suddetto concreto pericolo di affollamento, l'Organo esecutivo comunale, con delibera n. 131 del 26.10.2021 ha disposto la chiusura del centro storico con la stessa perimetrazione dell'isola pedonale estiva le cui vie e piazze sono indicate nell'Ordinanza 108/17 nonchè, su richiesta ad opera dei pubblici esercizi, la facoltà di concedere temporaneamente massimo 2 aree differenti di occupazione con sedie e tavolini delle stesse dimensioni di quelle concesse durante l'isola pedonale estiva, dalle ore 10:00 alle ore 23:00; che gli spazi a disposizione da concedere sono tali da rendere possibile l'attuazione delle misure

di prevenzione del contagio da COVID-19 previste nelle citate Linee guida;
che nelle scorse edizioni dei festeggiamenti di San Martino, si è verificato l'abbandono di bottiglie e bicchieri in vetro dopo il loro utilizzo per la consumazione che ha creato, oltre a problemi di igiene, anche situazioni di pericolo per l'incolumità pubblica a causa delle presenza sul suolo di cocci di vetro.

CONSIDERATO ALTRESÌ che negli anni scorsi tale evento è stato caratterizzato peraltro da numerosi interventi da parte del SUEM 118 concentrati a notte inoltrata e conseguenti ricoveri per casistiche legate all'uso smodato di sostanze alcoliche.

RITENUTO pertanto necessario, al preminente scopo di assicurare l'incolumità dei visitatori del centro storico nonché a salvaguardia del decoro e dell'igiene delle vie e piazze cittadine in esso presenti, procedere, in considerazione delle esigenze di pubblico interesse e di ordine pubblico, all'adozione di un provvedimento che preveda:

il divieto di vendita e somministrazione di tutti i tipi di bevande in contenitori che possano risultare di pericolo per la pubblica incolumità, quali bicchieri, caraffe e bottiglie di vetro/ceramica nonché lattine, limitatamente a tutti gli operatori in sede fissa ubicati nelle seguenti vie/piazze: Roma, Mercato, Cavour, cortile San Martino, Garibaldi, Mezzaluna, Gauslino, Castello, Matteotti, dell'Incoronata, Vittorio Emanuel II, Bottesin, I maggio, Carlo Rosso, Europa, Gasperini, Barchette, Contran, Michiel, Mazzini, Co del Panico, degli Alpini, Jappelli;

l'obbligo per tali operatori di somministrare e vendere le bevande in contenitori in plastica/carta (caraffe, bicchieri, bottiglie) procedendo alla preventiva apertura dei tappi in caso di bottiglie;

il divieto di introdurre bicchieri, bottiglie di vetro/ceramica e lattine per il consumo di bevande, all'interno delle predette vie/piazze;

disporre la chiusura dei pubblici esercizi alle ore 24:00.

RITENUTO OPPORTUNO riportare quanto disposto dalla normativa vigente in materia di alcolici:

art. 689 c.p. (Somministrazione di bevande alcoliche a minori o a infermi di mente): è fatto "divieto di somministrare bevande alcoliche ai minori di 16 anni o a persone che appaiono in condizioni mentali tali da pregiudicare le loro capacità di intendere e di volere";

art. 691 c.p. (Somministrazione di bevande alcoliche a persone in stato di manifesta ubriachezza) prevede la "punibilità di chiunque somministra bevande alcoliche ad una persona in stato di ubriachezza, se il colpevole è un esercente di un locale pubblico è prevista la sospensione dell'esercizio".

art. 7 del regolamento comunale di Polizia urbana (C.C. n. 61 del 28 novembre 2014): "1. Impregiudicato il divieto di somministrazione delle bevande alcoliche ai minori di 16 anni, già previsto e punito dall'art. 689 del c.p., è vietato vendere a persone di età inferiore agli anni 16 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La vendita di bevande alcoliche ai minori di anni 16 è punita, ai sensi dell'art.7 del D.L. 13 settembre 2012 n.158, convertito con modificazioni dalla L. 8 novembre 2012, n. 189, con la sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro. 2.E' altresì vietato vendere e somministrare a persone di età inferiore agli anni 18 bevande alcoliche di qualsiasi gradazione. La vendita e la somministrazione di bevande alcoliche e minori di anni 18 è punita, ai sensi dell'art.7 del D.L. 158/2012, con la sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro. 3. E' fatto divieto a chiunque, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cedere o mettere a disposizione di minori di anni 18, anche a titolo gratuito, bevande alcoliche di qualsiasi gradazione (l'inosservanza di tale disposizione comporta la sanzione di € 500)

art. 22 del Regolamento comunale di Polizia urbana: 1.E' fatto obbligo a tutti i titolari di esercizi pubblici (bar), o persone autorizzate alla mescita, di impedire l'uscita dal proprio locale o dallo specifico plateatico di proprietà pubblica autorizzato dall'amministrazione

comunale, di oggetti di vetro o ceramica (bottiglie, bicchieri, tazze, ecc...) contenenti bevande di qualsiasi gradazione alcolica, al fine di evitare che tali oggetti possano divenire "armi improprie" nelle mani di persone in stato di alterazione psico-fisica (la inosservanza di tale disposizione comporta la sanzione di € 150) 2. E' fatto divieto, in relazione all'immagine fortemente diseducativa per le nuove generazioni ed ai fenomeni di eccessivo aumento di euforia e di aggressività connessi al consumo di alcol, di consumare bevande di qualsiasi gradazione alcolica in luogo pubblico o aperto al pubblico se non nelle pertinenze di bar, locali, luoghi di somministrazione in possesso di specifica autorizzazione, quindi sotto la diretta responsabilità dei relativi legali rappresentanti e di chi ne fa le veci (l'inosservanza di tale disposizione comporta la sanzione di € 150). 3.(omissis).

art. 23 del Regolamento comunale di Polizia urbana: 1. La somministrazione da parte di esercenti di pubblici esercizi, in luogo pubblico o aperto al pubblico, di bevande alcoliche ai minori di anni 16 o a persone in manifeste condizioni di deficienza psichica dovuta all'assunzione delle predette bevande, è punita con le pene di cui all'art. 689 del codice penale.

A tal fine gli esercenti dovranno esporre in luogo visibile all'interno dei propri esercizi un cartello riportante il divieto succitato (l'inosservanza di tale disposizione comporta la sanzione di € 500)

TUTTO CIO' premesso e richiamate le disposizioni di legge e regolamento dettagliatamente citate.

IN FORZA dei poteri attribuiti dal comma 7-bis dell'art. 50 del D.Lgs. n. 267/2000.

VISTI:

- l'art. 54 del D.Les. 18 agosto 2000 n° 267;
- lo statuto comunale;
- la Legge 18 aprile 2017 n° 48, conversione in legge del decreto legge 20 febbraio 2017 n° 14;
- le circolari del Ministero degli Interni in materia di sicurezza urbana.

PER I MOTIVI igienico-sanitari e di tutela della pubblica incolumità sopra esposte

ORDINA

ai titolari dei pubblici esercizi, degli esercizi di vicinato e dei distributori automatici ubicati nelle seguenti vie/piazze: Roma, Mercato, Cavour, cortile San Martino, Garibaldi, Mezzaluna, Gauslino, Castello, Matteotti, dell'Incoronata, Vittorio Emanuel II, Bottesin, I maggio, Carlo Rosso, Europa, Gasperini, Barchette, Contran, Michiel, Mazzini, Co del Panico, degli Alpini, Jappelli, nella giornata di giovedì 11.11.2021, il divieto di somministrazione e di vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, in contenitori di vetro, lattine e ceramica (ad esclusione dei prodotti da macchina di caffetteria).

La chiusura alle ore 24:00 dei pubblici esercizi.

Il divieto di introduzione, consumo ed abbandono, nell'area ricompresa tra le predette vie ed interessata dal presente provvedimento, di bottiglie, contenitori di vetro/ceramica nonché lattine e bottiglie di plastica chiuse.

DISPONE

l'immediata efficacia della presente Ordinanza ai sensi dell'art. 21-bis della L. 241/1990;
la pubblicazione all'Albo Pretorio e sul sito istituzionale dell'Ente;

la massima diffusione attraverso il sito web del Comune, i quotidiani locali, le Associazioni di categoria e consegna ai gestori dei pubblici esercizi, degli esercizi di vicinato e dei

distributori automatici;
la trasmissione per gli adempimenti di competenza :
alla Prefettura di Padova;
alla Questura di Padova;
al Comando di Polizia Locale;
al Comando Compagnia Carabinieri di Piove di Sacco;
alla Teneza della Guardia di Finanza di piove di Sacco;
alla Polizia di Stato, sezione Polizia Stradale - distaccamento di Piove di Sacco.

COMUNICA

che a norma dell'articolo 3, comma 4 della legge n. 241/1990, avverso il presente provvedimento, chiunque vi abbia interesse, entro 60 giorni dalla sua piena conoscenza o dalla sua pubblicazione, potrà presentare ricorso ai sensi della legge n. 1034/1971 al TAR del VENETO, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di legge, ed entro 120 giorni, ricorso straordinario al Capo dello Stato.

AVVERTE

che l'inosservanza della presente ordinanza, ai sensi dell'art. 50 comma 7-bis del TUEL 267/2000, è punita con con la sanzione di amministrativa di pecuniaria del pagamento di una somma da 500 a 5.000 Euro.

DEMANDA

Agli organi di polizia le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza.

Il Responsabile di Procedimento

Negrisolò Fabio

Il SINDACO

GIANELLA DAVIDE

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa